

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 27 ottobre 2025 - Ore 15.05

Presenti Assenti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Luigi ATTANASIO	- Presidente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Alessandro CAVO	- Vicepresidente Vicario
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Paola NOLI	- Vicepresidente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Paolo CORSIGLIA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Stefano MESSINA	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Giovanni MONDINI	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Felice NEGRI (*)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Massimiliano SPIGNO	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Massimiliano TUMIATI	- Presidente Revisori dei Conti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Gian Alberto MANGIANTE	- Revisore dei Conti
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Riccardo SCARPULLA	- Revisore dei Conti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Maurizio CAVIGLIA	- Segretario Generale

(*) Il dott. Negri entra alle ore 15.13 durante la comunicazione n. 176C.

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto e la sig.ra Angela Modestini. Partecipa alla riunione il dott. Alessandro Pitto, in qualità di Presidente della Consulta per il settore marittimo, portuale e logistico.

OGGETTO: Convenzione tra la Camera di commercio di Genova e la Camera di commercio Riviere di Liguria: Imperia, La Spezia, Savona per lo svolgimento delle attività relative alla gestione del contributo a fondo perduto a favore delle attività produttive di cui all'art. 2 Legge regionale n. 6/2025. Attività 2025.

Il PRESIDENTE riferisce:

Come si ricorderà la Legge regionale 6 maggio 2025 n. 6 ha istituito una misura agevolativa tesa a sostenere le microimprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, che intendano avviare nuove attività o aprire nuove sedi operative nei Comuni liguri con popolazione fino a 2.500 abitanti, riconoscendo un contributo a fondo perduto atto a coprire i costi di un contratto di locazione commerciale, finalizzato all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada, prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici e/o altri oneri di gestione.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della sopra menzionata legge a tale misura è stata assegnata una dotazione finanziaria di euro 4.850.000,00, costituita da risorse non utilizzate rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 22, comma 3 della Legge regionale 29 dicembre 2020 n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021). Per tali risorse, giacenti presso la Camera di commercio di Genova, è previsto il recupero al bilancio regionale entro l'anno 2025 e la riassegnazione alla medesima Camera mediante istituzione di un apposito fondo.

Come previsto dall'articolo 2 comma 4 della L. reg. n. 6/2025 i rapporti tra la Regione e la Camera di Commercio di Genova, relativamente alla gestione del fondo di cui al comma 3 sono stati disciplinati da una apposita Convenzione, attivata a titolo di collaborazione istituzionale a norma dell'articolo 15 Legge n. 241/1990 e approvata con Decreto del Dirigente n. 6309 del 28/08/2025.

Tale convenzione prevede all'articolo 5 il riconoscimento al nostro Ente di una somma complessiva di euro 100.000,00 quale rimborso spese - e senza che costituisca alcuna forma di corrispettivo - per le attività espletate nel corso dell'anno 2025, somma che sarà liquidata dall'Amministrazione regionale sulla base delle risultanze della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e subordinatamente alla presentazione di un report dettagliato dell'attività svolta.

Alla luce del bando approvato con Decreto del Dirigente n. 6329 del 29/08/2025, la Camera di commercio di Genova è stata individuata come soggetto attuatore della misura agevolativa in oggetto.

Atteso che l'articolo 4 della Convenzione tra Regione e Camera di commercio di Genova contempla la possibilità per quest'ultima di far ricorso alla collaborazione della Camera di commercio Riviere di Liguria per l'espletamento delle attività di gestione del fondo di cui Legge regionale n. 6/2025 nell'anno 2025, il nostro Ente ha deciso di avvalersi di tale facoltà alla luce dell'esito positivo delle interlocuzioni intercorse con la Camera delle Riviere.

In considerazione del ruolo rivestito dal nostro Ente di capofila per il sistema camerale ligure, è stata predisposta un'ipotesi di convenzione di secondo grado tra le due Camere di commercio della Regione con lo scopo di definire le rispettive competenze e attività di spettanza e prevedendo altresì la corresponsione di una somma pari ad euro 40.000,00, a titolo di rimborso spese - e senza che costituisca alcuna forma di corrispettivo - da liquidarsi in favore della Camera di commercio delle Riviere a conclusione delle attività previste dallo schema di Convenzione stesso, subordinatamente alla presentazione del report finale di dettaglio di quanto svolto nel corso dell'anno 2025.

Lo schema di convenzione costituisce allegato alla presente delibera per l'approvazione, proponendo per la firma il nostro Presidente, quale legale rappresentante.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita l'esposizione del RELATORE;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità";

Visto l'art. 14 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

Visto l'art. 18 dello Statuto della Camera di Commercio di Genova, approvato con deliberazione n. 10/C del Consiglio Camerale del 16 dicembre 1999 e s.m.i.;

Visto l'articolo 4 della Convenzione tra Regione Liguria e Camera di commercio di Genova che prevede la facoltà per il nostro Ente di avvalersi della collaborazione della Camera di commercio Riviere di Liguria per lo svolgimento, nel corso dell'anno 2025, delle attività relative alla gestione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 L. regionale n. 6/2025;

Considerata la necessità di definire, d'intesa con la Camera di commercio Riviere di Liguria, tempistiche e procedure operative finalizzate all'attività di cui trattasi all'interno del Sistema Camerale Ligure

Unanime,

d e l i b e r a

- di approvare lo schema di convenzione tra la Camera di commercio di Genova e la Camera di commercio Riviere di Liguria per lo svolgimento delle attività relative alla gestione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 Legge regionale n. 6/2025 per l'anno 2025;
- di demandare al Segretario Generale l'adozione degli atti applicativi conseguenti alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi.

Allegato

Il Presidente
f.to Sig. Luigi Attanasio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia



Per copia conforme ad uso amministrativo
Il DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA: IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI ALL'ART. 2 LEGGE REGIONALE N. 6/2025. ATTIVITA' 2025.

L'anno duemilaventicinque, con riferimento temporale alle sottoscrizioni digitali e con effetto dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta, tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova rappresentata dal Presidente Luigi Attanasio e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria: Imperia, La Spezia, Savona (di seguito Camera di Commercio Riviere di Liguria), rappresentata dal Presidente Enrico Lupi,

PREMESSO CHE

- la legge regionale 6 maggio 2025, n. 6, recante "Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo" che - all'articolo 2, comma 1 - prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a fronte dei costi sostenuti dalle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti, a fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici;
- che il medesimo articolo della predetta legge, al comma 2, dispone che i minori utilizzi delle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021), pari a € 4.850.000,00, giacenti presso la Camera di commercio di Genova, vengano recuperati al bilancio regionale entro l'anno 2025 e riassegnati alla medesima Camera, mediante istituzione di apposito fondo di pari importo destinato a favore delle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, per le finalità di cui al comma 1;
- L'articolo 2, comma 4, della succitata legge prevede che i rapporti la Regione e la Camera di Commercio per la gestione del fondo di cui al punto precedente siano disciplinati da apposita Convenzione;
 - La Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 6309 del 28/08/2025 ha approvato la Convenzione tra Regione Liguria e la Camera di commercio di Genova per lo svolgimento delle attività relative alla gestione delle agevolazioni a favore delle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti;
- L'articolo 4 della Convenzione dispone che la Camera di Commercio di Genova possa avvalersi della Camera di Commercio Riviere di Liguria per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del fondo di cui all'art. 2 legge regionale n. 6/2025, nell'anno 2025;
- Regione Liguria con Decreto del Dirigente n. 6329 del 29/08/2025 ha approvato il bando sperimentale per favorire l'insediamento di nuove attività economiche del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione nell'entroterra, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/2025;
- Sulla base del bando approvato con il sopra citato decreto, compete alla Camera di Commercio di Genova la gestione delle attività inerenti alla concessione e all'liquidazione dei contributi;

Presentazione della domanda:

le domande di accesso ai contributi devono essere presentate alla Camera di commercio di Genova;

Istruttoria delle domande:

le istruttorie delle domande viene effettuata dalla Camera di commercio di Genova con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle disposizioni finanziarie disponibili. Le domande vengono esaminate in base alla data di presentazione.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

ART. 1
(**Premesse**)

Le premesse, gli atti in esse citati, costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2
(**Attività**)

La Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria regolano i rapporti intercorrenti relativamente alla gestione degli interventi agevolativi di cui alle premesse nella modalità di seguito definita.

La Camera di Commercio di Genova riceve le domande di contributo, procede con la protocollazione delle stesse e con la trasmissione via PEC delle istanze di competenza a Camera di Commercio Riviere di Liguria.

La Camera di commercio Riviere di Liguria procede con l'istruttoria delle domande in ordine di arrivo secondo le modalità indicate nel Decreto del Dirigente Regione Liguria n. 6329/2025.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria trasmette via PEC alla Camera di Commercio di Genova gli elenchi contenenti le risultanze delle istruttorie di concessione, di liquidazione e dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte nel corso del procedimento, entro i termini di legge.

ART. 3
(**Rapporti finanziari e modalità di liquidazione**)

In relazione all'esecuzione delle attività oggetto della presente collaborazione, è riconosciuta alla Camera di Commercio Riviere di Liguria – a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e senza che costituisca alcuna forma di corrispettivo – la somma complessiva di € 40.000,00.

La somma di cui sopra sarà liquidata dalla Camera di Commercio di Genova come risultante dalla rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, nei limiti dell'importo di € 40.000,00, successivamente alla presentazione del report finale di cui al successivo articolo 4.

ART. 4
(**Rendicontazione**)

La Camera di Commercio Riviere di Liguria provvede a presentare alla Camera di Commercio di Genova, entro e non oltre il 1° febbraio 2026, un report finale relativo all'attività svolta nell'anno 2025, contenente:

- la descrizione dettagliata delle attività svolte dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria;
- una relazione che esponga le criticità emerse durante la realizzazione delle attività previste, nonché le eventuali proposte correttive;

un analitico e dettagliato quadro riepilogativo dei costi effettivamente sostenuti dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Le attività oggetto di rendiconto devono essere svolte nell'anno 2025.

ART. 5
(Trattamento dei dati personali)

La Camera di Commercio Riviere di Liguria è stata nominata sub-Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'Art.28 c.4 del GDPR, relativamente alle attività oggetto della presente convenzione e per i trattamenti connessi alla presente Convenzione. La Camera di Commercio di Genova ha provveduto con l'atto di nomina ad indicare le modalità di trattamento e le misure di sicurezza che dovranno essere adottate per la gestione e la conservazione dei dati personali.

ART. 6
(Validità)

La durata della presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta ed è stabilita fino al 30 giugno 2026. La convenzione potrà essere comunque risolta in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Camere;
- recesso unilaterale di una delle Camere convenzionate da adottare con atto deliberativo e con un preavviso di almeno 10 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo accordo tra i Presidenti.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di
Liguria: Imperia, La Spezia, Savona

Enrico LUPI

Il Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Genova

Luigi ATTANASIO